

Il termine per la richiesta scade il 30 settembre: chi ha diritto a essere rimborsato e come

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Gli adempimenti da rispettare

Pagina a cura
di FRANCO RICCA

Vediamo ora le principali regole sulla procedura del rimborso dell'Iva pagata in un paese Ue diverso da quello di residenza, nell'ottica dell'impresa stabilita in Italia che intende chiedere il rimborso dell'imposta sugli acquisti effettuati in altri Stati membri. La richiesta di rimborso essere presentata dal soggetto passivo all'autorità del paese Ue di residenza, ossia al Centro operativo di Pescara (CoP) dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica utilizzando le funzionalità dell'apposita sezione del sito dell'Agenzia.

Con risposta n. 278 del 19 maggio 2022, l'Agenzia ha dichiarato che il credito Iva richiesto a rimborso ai sensi delle disposizioni in esame non è cedibile a terzi, non essendo tale possibilità contemplata da alcuna previsione normativa.

La richiesta deve riferirsi agli acquisti effettuati in un periodo non superiore a un anno né inferiore a tre mesi e deve essere presentata nel termine perentorio del 30 settembre dell'anno successivo a quello di effettuazione degli acquisti. Se la richiesta riguarda gli acquisti di un trimestre, l'importo minimo rimborsabile è di 400 euro; se riguarda invece gli acquisti dell'anno solare, il minimo è di 50 euro.

Nella risposta n. 449 del 20 ottobre 2023, l'AE, nel confermare che la richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 30 settembre dell'anno successivo, ha precisato che "se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo inferiore a tre mesi potrà richiedere il rimborso del credito utilizzando la richiesta annuale. Per esempio, se un contribuente è in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto

con la richiesta annuale". L'interpretazione, secondo cui per il diritto al rimborso trimestrale occorre che siano stati effettuati acquisti in tutti i tre mesi del trimestre, suscita però perplessità.

Una volta acquisita la richiesta, il CoP provvede a trasmetterla allo Stato membro che dovrà effettuare il rimborso secondo la tempistica indicata nella direttiva 2008/9, salvo che riscontri che il richiedente, nel periodo di riferimento:

- non ha svolto un'attività rilevante ai fini Iva, oppure
- ha effettuato unicamente operazioni che non consentono la detrazione, oppure
- si è avvalso del regime di franchigia Iva (forfetari ed ex minimi) o del regime speciale per i produttori agricoli.

Il paese del rimborso potrà chiedere all'interessato informazioni aggiuntive, oppure l'invio delle fatture in originale. Alcuni paesi impongono di allegare all'istanza le fatture d'acquisto digitalizzate.

I chiarimenti della Corte di giustizia. Nella sentenza 21 ottobre 2021, C-80/20, la Corte di giustizia ha statuito che la richiesta di rimborso non può essere respinta per il fatto che l'imposta è divenuta esigibile in un periodo di riferimento precedente, mentre è stata fatturata successivamente: se è vero che il diritto sorge e va esercitato all'atto dell'esigibilità dell'imposta, il concreto esercizio del diritto è tuttavia possibile solo dal ricevimento della fattura.

Qualora la richiesta sia stata presentata entro il termine, eventuali ritardi nell'inoltro dei documenti richiesti dall'autorità in sede di controllo non pregiudicano il diritto al rimborso (sentenza 2 maggio 2019, C-133/18). Inoltre, la mancata allegazione delle fatture d'acquisto non legittima l'autorità a rifiutare il rimborso, dovendosi consentire all'interessato di integrare la domanda presentata tempestivamente anche dopo la scadenza (sentenza 18 novembre 2020, C-371/19).

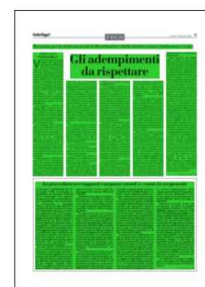
Se la richiesta di rimborso

non contiene il numero progressivo della fattura, ma un altro numero di riferimento che consenta comunque di identificare la fattura stessa e, quindi, il bene o il servizio acquistato, l'autorità deve considerare tale richiesta come presentata e deve procedere alla sua valutazione, eventualmente richiedendo la documentazione necessaria (sentenza 17 dicembre 2020, C-346/19).

Secondo la già citata sentenza 21 ottobre 2021, il diritto al rimborso non può essere esercitato se il soggetto passivo non è in possesso della fattura d'acquisto o di un documento equivalente; in tale contesto, però, si può considerare che il documento di cui il soggetto passivo è in possesso non costituisca una fattura soltanto se è inficiato da vizi tali da impedire all'amministrazione di verificare la fondatezza della richiesta.

Nella stessa data la Corte, nel procedimento C-396/20, ha dichiarato che l'art. 20, par. 1, della direttiva 2008/9, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, osta a che l'autorità fiscale, qualora abbia acquisito la certezza, eventualmente alla luce delle informazioni aggiuntive fornite dal soggetto passivo, che l'importo dell'Iva effettivamente assolta, quale indicato nella fattura allegata alla richiesta di rimborso, sia superiore all'importo che figura su detta richiesta, proceda al rimborso soltanto nei limiti di tale minor importo senza avere prima invitato il soggetto passivo a rettificare la sua richiesta.

Nella sentenza 16 maggio 2024, C-746/22, la Corte ha dichiarato che l'autorità non può rifiutare il rimborso all'impresa che non ha fornito nei termini la documentazione supplementare richiestale per controllare la fondatezza della domanda, neppure se la legge nazionale preclude ai contribuenti di produrre nuovi documenti in sede di ricorso. In relazione alla richiesta di rimborso dell'Iva pagata in Italia presentata da un soggetto passivo alla propria autorità



fiscale e da questa girata al CoP, nella sentenza del 12 marzo 2026, C-527/24, la Corte ha statuito che tale richiesta non può essere considerata inesistente e completamente ignorata per il fatto che il file non risulta leggibile per un malfunzionamento del sistema informatico. In tali circostanze, le disposizioni della direttiva Iva e della direttiva 2008/9, lette alla luce dei principi di neutralità, di proporzionalità e di buona amministrazione, esigono che l'amministrazione competente al rimborso comunichi al soggetto passi-

vo l'esistenza del malfunzionamento tecnico che le impedisce di aprire tale file, chiedendogli di porvi rimedio presentando, se del caso, un nuovo file elettronico. In tali circostanze, quindi, la richiesta di rimborso deve ritenersi presentata, per cui l'ufficio, anziché rimanere inerte, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2008/9, chiedere al soggetto passivo o all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento, tutte le informazioni necessarie per la decisione.

— © Riproduzione riservata — ■

La procedura nei rapporti con paesi extraUe: conta la reciprocità

La direttiva 86/560/CEE del 17 novembre 1986 contempla la possibilità di rimborso dell'Iva anche nell'ambito dei rapporti con paesi extraUe, eventualmente a condizione di reciprocità. La previsione è recepita nell'art. 38-ter del dpr 633/1972, secondo cui gli operatori economici stabiliti in paesi e territori non appartenenti all'Ue possono chiedere il rimborso dell'Iva pagata in Italia sugli acquisti e importazioni di beni mobili e servizi inerenti alla loro attività, purché il paese in cui sono stabiliti riconosca analogo diritto ai soggetti passivi italiani. Tale condizione non è richiesta alle imprese extraUe che si avvalgono dei regimi speciali Oss e Ioss, relativamente agli acquisti inerenti alle operazioni rientranti nei predetti regimi.

In base all'art. 3 di detta direttiva, il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi dell'Ue. In proposito, l'art. 55 del dl n. 69 del 21 giugno 2013 ha chiarito che le agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Ue non hanno diritto al rimborso dell'Iva pagata sugli ac-

quisti di beni e servizi a diretto vantaggio del cliente effettuati in Italia.

L'Italia ha stipulato accordi bilaterali per il rimborso dell'Iva con Svizzera, Norvegia, Israele e, da ultimo, con il Regno Unito (si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 22 del 2 maggio 2024).

Va osservato che, per quanto riguarda i rapporti commerciali con l'Irlanda del Nord (paese UK), sebbene non sia specificato nella documentazione diplomatica, l'accordo dovrebbe coprire solo le prestazioni di servizi, in quanto, in forza dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Ue, per gli acquisti e le importazioni di merci continuano ad applicarsi tra Irlanda del Nord e Ue le disposizioni Iva unionali, comprese quelle che disciplinano il rimborso transfrontaliero tra paesi Ue.

Per richiedere il rimborso, gli operatori extracomunitari devono compilare una domanda cartacea, utilizzando il modello 79, da inoltrare al CoP entro il 30 settembre dell'anno successivo al periodo di riferimento. Le modalità delle richieste di rimbor-

so dell'Iva pagata dagli operatori italiani nei suddetti paesi extraUe sono stabilite dalla normativa del paese di riferimento.

Secondo quanto si desume dalla risposta a interpello n. 248 del 9 maggio 2022 dell'Agenzia delle entrate, gli operatori extraUe non possono di fatto accedere al rimborso in esame per le importazioni di beni. Questo perché, per poter effettuare importazioni, essi devono nominare un rappresentante fiscale al fine di ottenere il numero di partita Iva da riportare nella bolletta doganale, come richiesto dall'Agenzia delle dogane (circolare n. 40 del 14 dicembre 2021).

L'Agenzia, pur ribadendo che non è ostativa al rimborso di cui all'art. 38-ter la presenza di un rappresentante fiscale, afferma che è però ostativa "la circostanza che le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, siano intestate alla partita Iva italiana della società;" conclude quindi che l'unico soggetto legittimato a recuperare l'Iva assolta all'importazione è il rappresentante fiscale cui sono (necessariamente) intestate le bollette doganali, il qua-

le, previa registrazione delle stesse, può detrarre l'imposta assolta, ovvero chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale ai sensi dell'art. 38-bis del dpr n. 633/1972.

Rimborso speciale. Come già accennato, in base al comma 6-quinquies dell'art. 7 del dl n. 96/2025, aggiunto dall'art. 3 del dl n. 108 del 26 giugno 2026, le imprese stabilite fuori dell'Ue e prive di stabile organizzazione in Italia che hanno quivi effettuato acquisti e importazioni necessari per la realizzazione di cessioni di beni o di prestazioni di servizi direttamente inerenti alla 38ª edizione della "America's Cup-Napoli 2027", possono chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38-bis2, comma 1, del dpr n. 633/1972 (rimborso ai soggetti di altri paesi Ue), anche in assenza di reciprocità; tale speciale previsione non contrasta con la citata direttiva 86/560, secondo cui gli Stati membri "possono" esigere la reciprocità.

Ai rimborsi in esame si applicano comunque le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 38-ter.

— © Riproduzione riservata — ■